

REGOLAMENTO ELETTORALE

del "Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi" SI.N.PRE.F

Capo I

Norme generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 9, 10, 11, 12,13, 17, 18, 19 e 20 dello Statuto, le elezioni degli organi del Sinpref, ed in particolare di:
 - Rappresentanti sezionali
 - Presidente e componenti dell'Assemblea dei delegati
 - Presidente e componenti del Consiglio Esecutivo
 - Componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 - Componenti del Collegio dei Probiviri
2. Le elezioni del Sinpref hanno luogo ogni tre anni, entro il mese di ottobre, presso il Ministero ed ogni sede provinciale ove vi sia almeno un associato.

Articolo 2 – Elettorato

1. Sono elettori gli associati iscritti all'Associazione da almeno sei mesi, in regola col pagamento delle quote. I predetti requisiti costituiscono condizione di eleggibilità.

Articolo 3 – Tipologia di voto

1. Il voto espresso dagli elettori è segreto e la scheda non deve presentare segni di riconoscimento. La volontà dell'elettore deve risultare chiaramente espressa. Sono comunque applicabili i principi generali in materia di annullamento di schede durante lo scrutinio elettorale.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, le elezioni dell'Assemblea dei delegati si svolgono con voto elettronico da remoto.

Capo II

Elezioni dei Rappresentanti delle Sezioni e dei componenti dell'assemblea dei delegati

Articolo 4 – Indizione delle elezioni dell'Assemblea dei delegati

1. Le elezioni dei rappresentanti sezionali e dei componenti dell'Assemblea dei delegati vengono indette dal Presidente dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Esecutivo, mediante convocazione di tutte le Sezioni entro 60 giorni dalla scadenza dei citati Organi. Contestualmente gli iscritti vengono invitati a presentare la propria candidatura.

2. Le elezioni dei Rappresentanti delle Sezioni e dei Rappresentanti all'Assemblea dei Delegati si svolgono, di regola, contestualmente.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono in una o più giornate feriali dalle ore 9 alle ore 14. Lo spoglio delle schede ha inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali.

2. Gli associati in servizio presso le Prefetture ed il Ministero votano rispettivamente presso le sezioni elettorali distinte per provincia e Dipartimento (o Ufficio equiparato) di appartenenza.

3. Gli associati in servizio presso le Segreterie del Ministro, del Viceministro e dei Sottosegretari, l'OIV e Ufficio Stampa e Comunicazione votano nella sezione del Gabinetto.

4. Gli associati in servizio presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno votano presso la Scuola stessa, che costituisce un seggio distaccato della Sezione del Ministero – Dipartimento competente per le politiche del personale.

5. Gli associati in servizio presso i Commissariati del Governo di Trento e Bolzano votano nelle rispettive sedi di servizio.

6. Gli associati in temporaneo servizio presso Uffici diversi da quello di assegnazione votano presso la Sezione competente secondo l'Ufficio di temporaneo servizio, inclusa la SSAI in caso di frequenza di corsi, a favore dei candidati della sede di appartenenza. In tal caso il voto viene raccolto dal presidente del seggio e trasmesso al presidente del seggio della sede di provenienza, utilizzando le opportune modalità per garantire la segretezza del voto.

Articolo 6 – Candidature all'Assemblea dei delegati

1. Entro 20 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, le liste di candidati iscritti in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2, sono presentate al Collegio dei Probiviri, per il tramite del Segreteria Nazionale via posta elettronica. Ad ogni lista devono essere allegati i relativi moduli di accettazione della candidatura, sottoscritti da ciascun candidato. Le candidature ammesse sono pubblicate sul sito web del Sinpref (www.sinpref.it).

2. Ogni lista deve essere composta a pena di inammissibilità da un numero di candidati non superiore al numero dei Delegati da eleggere maggiorato del 50% e deve contenere un numero di candidati almeno pari alla metà dei delegati da eleggere. Ogni arrotondamento è effettuato all'unità superiore.

3. Il numero dei candidati da eleggere in ogni Regione e Dipartimento del Ministero (o Ufficio equiparato) è:

- 1 per i primi 10 iscritti;

- 1 in più per ogni ulteriori 10 iscritti o frazione superiore a 5.

4. Qualora vi sia un solo associato nella Regione o nella singola Dipartimento, questi fa parte di diritto dell'Assemblea dei Delegati fino alla scadenza dell'Assemblea stessa.

5. Al fine di garantire la continuità dell'azione sindacale sul territorio, qualora per assenza di candidature non fosse possibile procedere all'elezione del rappresentante provinciale o sezionale, quest'ultimo è designato con deliberazione del Consiglio esecutivo a seguito della presentazione di candidature tra i componenti dell'Assemblea dei delegati.

6. In caso di mancanza di candidature, mancata elezione, dimissioni o decadenza di uno o più componenti dell'Assemblea dei delegati, questi sono designati dal Consiglio esecutivo tra gli associati operanti su base regionale.

Articolo 7 – Elezione delegati

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Delegati è eletto con voto personale e segreto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. E' eletto delegato chi abbia riportato il maggior numero di voti. In presenza di liste concorrenti, alla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi è attribuito il totale dei Delegati da eleggere. Qualora si presenti una sola lista, ad essa sono attribuiti tutti i Delegati spettanti.
3. Nell'ambito della lista più votata, vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione e, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.
4. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei Delegati da eleggere.

Articolo 8 – Proclamazione eletti

1. I Rappresentanti di Sezione, al termine delle operazioni di scrutinio, danno tempestiva informazione dei risultati al Presidente dell'Associazione entro i successivi 3 giorni, inviando copia del relativo verbale.
2. Lo scrutinio delle elezioni dell'Assemblea dei delegati espletate con modalità elettronica da remoto è effettuato dal Collegio dei probiviri.
3. Il Presidente, verificata la regolarità delle operazioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti ed indice, entro i successivi 30 giorni, la prima adunanza dell'Assemblea dei Delegati affinché quest'ultima provveda all'elezione del proprio Presidente e dei membri del Consiglio Esecutivo e degli altri Organi collegiali.

4. Il componente dell'Assemblea dei Delegati che risulti assente a due convocazioni consecutive decade dalla carica. Fino alle successive elezioni, è sostituito da primo dei non eletti o, in sua assenza, da un delegato all'uopo nominato dal Consiglio esecutivo tra gli iscritti attivi del collegio.

Articolo 9 – Elezione del rappresentante di sezione

1. E' eletto quale Rappresentante della Sezione chi abbia riportato il maggior numero di voti. Dura in carica tre anni, é rieleggibile e designa un Vice Rappresentante che lo sostituisce in caso d'impedimento o assenza temporanei.

2. Nei casi di definitiva cessazione dalle funzioni, il Vice-Rappresentante deve tempestivamente convocare la Sezione per l'elezione del nuovo Rappresentante, che resterà in carica fino al completamento del triennio.

Capo III

Elezioni degli Organi da parte dell'Assemblea dei Delegati

Articolo 10 – Elezione del Presidente dell'Assemblea dei delegati

1. All'inizio della prima seduta dell'Assemblea dei Delegati, il Presidente dell'Associazione invita i componenti a proporre le proprie candidature alla Presidenza dell'Assemblea e sospende i lavori per 15 minuti.

2. Viene eletto Presidente dell'Assemblea il delegato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, é eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione e, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica. Il Presidente dell'Assemblea designa di volta in volta il Vice-Presidente.

Articolo 11 – Modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali

1. Per l'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo e del suo Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea dei Delegati delibera a scrutinio segreto in prima ed in seconda convocazione con l'intervento di più della metà dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi di parità, si considera eletto chi abbia maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione.

2. Ciascun Delegato può delegare un altro componente dell'Assemblea dei delegati ovvero un altro associato estraneo all'Assemblea per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea stessa. Tuttavia, ove sia previsto il voto a scrutinio segreto la delega può essere fatta solo a quest'ultimo.

3. Non può essere conferita ed accettata che una sola delega.

4. Sono incompatibili fra loro la carica di membro di Consiglio Esecutivo, di Collegio di Revisore dei Conti e di Collegio dei Probiviri.

5. Le schede vengono siglate dal Segretario dell'Assemblea, che provvederà inoltre a conservarle successivamente allo spoglio.

6. Il Presidente dell'Assemblea, per effettuare le necessarie verifiche in caso di contestazione, può affidare al Collegio dei Probiviri lo svolgimento delle attività necessarie a tale accertamento.

Articolo 12 – Candidature agli organi collegiali

1. Le candidature alle cariche di cui all'articolo 16 dello Statuto devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.

2. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata per iscritto da almeno cinque delegati e deve essere corredata dai relativi moduli di accettazione della candidatura, sottoscritti da ogni candidato.

Articolo 13 – Elezioni del Consiglio esecutivo

1. L'elezione del Consiglio Esecutivo viene indetta dal Presidente dell'Assemblea, su deliberazione del Consiglio Esecutivo uscente, mediante convocazione dell'Assemblea dei Delegati effettuata con comunicazione scritta a tutti i Delegati stessi almeno dieci giorni prima.

2. I membri del Consiglio Esecutivo restano in carica tre anni e non possono farne parte per più di due mandati consecutivi.

3. L'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Esecutivo avviene, su apposita scheda, con l'indicazione nominativa del candidato Presidente e degli altri 14 candidati ad esso collegati.

4. Il componente del Consiglio esecutivo che risulti assente a due convocazioni consecutive decade dalla carica. È sostituito da un nuovo componente all'uopo nominato dal Consiglio esecutivo stesso.

**ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI

A: info@sinpref.it

I sottoscritti, in qualità di aderenti al Si.N.Pre.F., in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati del Si.N.Pre.F. che si terranno il _____, con riferimento al collegio elettorale _____, presentano la seguente lista di candidati, denominata _____.

N.	COGNOME	NOME
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		

Si rammenta che il numero massimo di candidati non può superare il numero degli eligendi maggiorato della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

Si allegano n. ____ moduli di accettazione della candidatura.

Luogo e data

Firma del capolista



ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

da allegare al modulo per la presentazione della lista di candidati

Il / La sottoscritto/a _____,
in qualità di aderente all'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi
(Si.N.Pre.F.), con il presente accetta la propria candidatura nell'ambito
della lista denominata _____,
presentata per il collegio elettorale _____,
in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati che si
terranno il _____.

Luogo e data

Firma



ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I sottoscritti, in qualità di aderenti all'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi (Si.N.Pre.F.) e componenti dell'Assemblea dei delegati, presentano la candidatura di _____ alla carica di Presidente del Si.N.Pre.F. e la seguente lista di candidati quali _____ componenti _____ del _____ Consiglio _____ esecutivo, denominata _____:

N.	COGNOME	NOME
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		



Cognome, nome e firma di almeno cinque componenti dell'Assemblea dei delegati:



ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

da allegare al modulo per la presentazione della lista di candidati

Il / La sottoscritto/a _____,
in qualità di aderente all'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi
(Si.N.Pre.F.), con il presente accetta la propria candidatura quale
componente del Consiglio esecutivo nell'ambito della lista denominata
_____.

Luogo e data

Firma
